

FINANZIAMENTI E AFFIDAMENTI ALLE IMPRESE GARANTITI DAL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (F.E.I.) SUSTAINABILITY CLIMATE CHANGE MITIGATION

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**
Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280
Indirizzo telematico: **info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it**
Codice ABI: **03048**
Capitale sociale: **€ 100.000.000 i.v.**
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:

Nominativo: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

Qualifica: _____

Il presente foglio informativo è rivolto ai clienti **diversi** dai “Clienti Consumatori”, in particolare a PMI, SMC (Small Mid-cap).

Per “Consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Per PMI (piccole medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE) si intendono le imprese con meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo minore o uguale ad € 50 milioni o un totale attivo di bilancio minore o uguale ad € 43 milioni.

Per SMC (Small Mid-cad, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE) si intendono le imprese con un numero di dipendenti minori o uguali a 499 e non classificate come PMI.

Finanziamento/Affidamento garantito dal fondo europeo per gli investimenti (F.E.I.)

Nell'ottica di favorire lo sviluppo di iniziative finalizzate alla crescita di "PMI" italiane, la Banca ha sottoscritto un Accordo di garanzia con il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI), diventando un Intermediario finanziario InvestEU.

Il finanziamento/Affidamento in questione vincola l'impresa ad una serie di obblighi connessi alla realizzazione dell'investimento ed all'utilizzo delle somme finanziate, resi noti sia in fase di richiesta dell'affidamento/finanziamento che al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Prodotto **Sustainability Climate Change Mitigation** è rivolto a PMI e SMC ed è finalizzato a **favorire la transizione energetica sostenendo gli investimenti nella mitigazione del cambiamento climatico**. L'obiettivo è supportare le aziende nel miglioramento delle loro performance ambientali, contribuendo alla trasformazione verde dell'economia europea.

Possono accedere alla garanzia tutte le imprese classificabili come PMI o SMC che intendano intraprendere un percorso di transizione attraverso investimenti di natura sostenibile, purché finalizzati all'adozione di misure di mitigazione nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica (secondo un elenco predefinito), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pannelli solari, turbine eoliche, geotermia, biogas, etc. (NB: l'idroelettrico non è considerato eleggibile);
- efficientamento energetico degli edifici commerciali/residenziali;
- efficienza energetica industriale (automazione, macchine che riducono consumi/emissioni);
- tecnologie digitali (ICT) per ridurre emissioni (smart grid, IoT, AI).

A) Criteri di eleggibilità del soggetto finanziato (cliente e/o Parte Mutuataria):

- 1) alla data di sottoscrizione del finanziamento, è stabilito e opera in almeno uno dei (i) paesi ammissibili¹ oppure (ii), per il caso di prodotti diversi dal prodotto di microfinanza, di imprenditoria sociale e di competenze ed educazione, altri paesi partecipanti² oppure, nel caso di persone fisiche, essere residente in almeno uno dei (i) paesi ammissibili oppure (ii) altri paesi partecipanti, salvo diversa indicazione nell'elenco dei criteri tematici del singolo prodotto;
- 2) alla data di sottoscrizione del finanziamento, non è costituito o stabilito in una giurisdizione non conforme³, salvo nei casi di attuazione di una giurisdizione non conforme⁴;
- 3) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non è e non sarà coinvolto in attività illegali⁵;
- 4) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non è e non sarà una persona sanzionata⁶;
- 5) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non viola e non violerà misure restrittive;
- 6) alla data di sottoscrizione del finanziamento, non si trova, per quanto a sua conoscenza, in una situazione di esclusione⁷;
- 7) alla data di sottoscrizione del finanziamento, se il finanziato (diverso da una persona fisica che stipula il finanziamento come individuo e non come impresa) è stabilito o registrato in un paese

¹ Per **Paese Ammissibile** si intende qualsiasi Stato Membro dell'Unione Europea e PTOM (Paesi e Territori d'Oltremare, in inglese OCT: *Overseas Countries and Territories*).

² Si intendono Norvegia e Islanda.

³ **Giurisdizione non conforme** significa una giurisdizione: (a) elencata nell'Allegato I delle conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea sulla versione aggiornata dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; (b) inclusa nell'elenco OCSE/G20 delle giurisdizioni che non hanno implementato in modo soddisfacente gli standard di trasparenza fiscale; (c) elencata nell'Allegato del Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, identificando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche; (d) valutata come "parzialmente conforme" o "non conforme", incluse le valutazioni provvisorie corrispondenti, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal suo Forum Globale sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni a fini fiscali, rispetto allo standard internazionale sullo scambio di informazioni su richiesta; (e) inclusa nella dichiarazione del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) "Giurisdizioni ad alto rischio soggette a Richiami all'Azione"; (f) inclusa nella dichiarazione del GAFI "Giurisdizioni sotto Monitoraggio Rafforzato".

⁴ **Attuazione di una giurisdizione non conforme** significa che la società è stabilita e opera nel paese di stabilimento della banca e che non vi è alcuna indicazione che il finanziamento supporti azioni che contribuiscono a: (i) attività criminali come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, reati fiscali (cioè frode ed evasione fiscale); e/o (ii) strutture completamente artificiali finalizzate all'elusione fiscale.

⁵ **Attività Illegale** indica una delle seguenti attività illegali o attività svolte per scopi illegali secondo le leggi applicabili in uno dei seguenti ambiti: (i) frode, corruzione, coercizione, collusione o ostruzione; (ii) riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o reati fiscali (inclusi frode ed evasione fiscale), ciascuno come definito nelle Direttive AML; e (iii) frode e altre attività illegali contro gli interessi finanziari della BEI, del FEI e dell'Unione Europea, come definito nella Direttiva PIF.

⁶ **Persona Sanzionata** indica qualsiasi persona, entità, individuo o gruppo di individui che sia un obiettivo designato o comunque soggetto a misure restrittive (ove per misure restrittive si intendono quelle dell'UE; e/o qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dalle Nazioni Unite e da qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o incaricata dalle Nazioni Unite per emanare, amministrare, attuare e/o far rispettare tali misure; e/o (b) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal Governo degli Stati Uniti e da qualsiasi suo dipartimento, divisione, agenzia o ufficio, incluso l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e/o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti; e/o (c) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal Regno Unito e da qualsiasi dipartimento o autorità del governo britannico, inclusi, tra gli altri, l'Office of Financial Sanctions Implementation del Tesoro di Sua Maestà e il Department for International Trade).

⁷ **Situazione di esclusione** significa che la banca o il finanziato, a seconda dei casi, si trova in una delle seguenti situazioni: (i) è in stato di fallimento, è soggetto a procedura di insolvenza o liquidazione, è amministrato da un liquidatore o da un tribunale, è oggetto di un accordo con i creditori, ha sospeso le proprie attività commerciali o ha sottoscritto un accordo di sospensione dei pagamenti (o equivalente) con i creditori, convalidato dal tribunale competente se richiesto dalla normativa applicabile, oppure si trova in una situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalla legislazione o regolamentazione nazionale; (ii) negli ultimi cinque (5) anni, è stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva per violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali secondo la normativa applicabile, e tali obblighi risultano ancora non assolti, salvo che non sia stato stabilito un accordo vincolante per il pagamento; (iii) negli ultimi cinque (5) anni, esso o una delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo è stato condannato con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva per grave illecito professionale, laddove tale condotta denoti dolo o colpa grave, che possa compromettere la capacità di attuare la Garanzia o la Transazione del Beneficiario Finale, a seconda dei casi, per uno dei seguenti motivi: (a) fornitura negligente di informazioni fuorvianti che possano influenzare in modo rilevante o falsa rappresentazione fraudolenta di informazioni richieste per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione o per il rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto o accordo; (b) conclusione di accordi con altri soggetti finalizzati ad alterare la concorrenza; (c) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'autorità contraente durante la relativa "procedura di aggiudicazione" come definita all'articolo 2 del Regolamento Finanziario;

(d) tentativo di ottenere informazioni riservate che possano conferire un vantaggio indebito nella "procedura di aggiudicazione" come definita all'articolo 2 del Regolamento Finanziario; (iv) negli ultimi cinque (5) anni, esso o persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo sono stati oggetto di una sentenza definitiva per: (a) frode; (b) corruzione; (c) partecipazione a un'organizzazione criminale; (d) riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo; (e) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, o istigazione, favoreggiamento, complicità o tentativo di commettere tali reati; (f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; (v) se si tratta dell'Intermediario, è soggetto a una decisione di esclusione, oppure, se si tratta di un Beneficiario Finale, è incluso nell'elenco pubblicato degli operatori economici esclusi o soggetti a sanzioni finanziarie, come riportato nel sistema di rilevamento precoce ed esclusione (banca dati EDES disponibile sul sito ufficiale dell'UE), istituito e gestito dalla Commissione, a condizione che il Garante possa decidere di non applicare uno qualsiasi dei punti sopra indicati se ritiene che l'Intermediario o il relativo Beneficiario Finale abbia adottato misure correttive atte a dimostrare la propria affidabilità, o che un'esclusione risulterebbe sproporzionata in considerazione delle circostanze.

- elencato per HPTR⁸ negli Allegati I e/o II delle conclusioni del Consiglio Europeo sulla lista UE dei paesi non cooperativi a fini fiscali, non beneficia di alcun HPTR;
- 8) alla data di sottoscrizione del finanziamento, se è una Piccola Media Impresa (PMI o, in inglese ove riferito nel testo, "Small Mid-Cap"), ha fornito l'autodichiarazione del limite del debitore (indicando se beneficia già di un altro finanziamento garantito da InvestEU, nonché l'importo in essere di tale strumento, se presente);
 - 9) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non è e non sarà attivo in uno o più dei settori e/o attività escluse dal FEI, del cui elenco dichiara di aver preso visione prima della sottoscrizione del presente Contratto e prende atto della disponibilità sul sito www.bancadelpiemonte.it;
 - 10) alla data di sottoscrizione del finanziamento, non è attivo nei settori di cui ai paragrafi 11 – Tabacco e 12 – Giochi d'Azzardo dei Settori e/o Attività Escluse dal FEI⁹;
 - 11) alla data di sottoscrizione del finanziamento, non ha come attività principale uno o più dei Settori e/o attività elencati nei Settori e/o Attività limitate dal FEI¹⁰.

B) Criteri di eleggibilità del finanziamento/affidamento:

- 1) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non si tratta di un rifinanziamento (cioè sostituzione di debiti esistenti), salvo che l'importo del rifinanziamento non superi il 10% dell'importo del finanziamento iniziale;
- 2) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non è incluso in altri portafogli supportati dal FEI o da qualsiasi altra entità nell'ambito del Fondo InvestEU;
- 3) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, lo scopo è: a) investimento in beni materiali o immateriali, b) capitale circolante, c) trasferimenti aziendali, d) qualsiasi forma di garanzia di prestazione, o e) come previsto nel programma tematico del portafoglio pertinente;
- 4) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non finanzia Attività illegali o accordi artificiosi per l'evasione fiscale;
- 5) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non supporta Attività escluse ai sensi del regolamento InvestEU;
- 6) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non è utilizzato per prefinanziare sovvenzioni da programmi dell'Unione europea;
- 7) alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento, non ha come scopo specifico il finanziamento di Settori / Attività escluse dal FEI;
- 8) alla data di sottoscrizione del finanziamento, i finanziamenti con lo scopo specifico di finanziare il riscaldamento e/o il raffreddamento (inclusa la produzione combinata di calore ed energia – CCHP, CHP) degli edifici devono finanziare uno dei seguenti investimenti: (i) nuovi impianti di riscaldamento e raffreddamento negli edifici (inclusi CCHP, CHP) che non utilizzano carbone, torba o petrolio; (ii) caldaie individuali a gas naturale e micro-impianti CHP a gas che soddisfano i criteri minimi di efficienza energetica, definiti come caldaie con classificazione A nell'UE (applicabile a potenze <400kWth) o caldaie con efficienza >90%; (iii) impianti CCHP o CHP alimentati a gas, solo se il progetto comporta emissioni nella produzione di elettricità non superiori a 250g di CO₂ per kWh; (iv) sotto-progetti relativi alla riqualificazione o all'estensione di reti esistenti, o alla costruzione di nuove reti di teleriscaldamento/raffreddamento, a condizione che non vi sia un aumento delle emissioni di CO₂ derivanti dalla combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti non organici su base annua¹¹.
- 9) alla data di sottoscrizione del finanziamento, i finanziamenti con lo scopo specifico di finanziare investimenti nella produzione di energia elettrica e/o termica utilizzando biomassa, devono rispettare le seguenti condizioni di sostenibilità della biomassa: (i) la materia prima deve provenire da biomassa non contaminata o da rifiuti biogenici all'interno dell'UE, oppure essere certificata per la sostenibilità se proveniente da fuori UE, e non deve consistere in materie prime che possano essere utilizzate come alimenti o compromettere la sicurezza alimentare; (ii) la materia prima forestale deve rispettare i principi e gli standard di certificazione forestale (es. FSC/PEFC), tramite certificazione completa o mediante l'adozione di un percorso verso la certificazione (roadmap). Le

⁸ HPTR significa *High-Risk Preferential Tax Regime*.

⁹ Tuttavia, questo criterio non si applica se l'attività principale non è registrata con uno dei codici NACE elencati nei paragrafi 11 (Tabacco) e 12 (Giochi d'azzardo) dei Settori e/o Attività Escluse dal FEI, e: a) meno del 10% dei ricavi annuali deriva da tali attività, oppure b) l'importo principale impegnato è pari o inferiore a EUR 50.000.

¹⁰ Tuttavia, se l'attività principale rientra nei settori del paragrafo 14 (Industrie e settori ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO₂, eccetto il punto (iii) Produzione di composti azotati e fertilizzanti contenenti composti azotati) dei Settori e/o Attività Escluse dal FEI, questo criterio non si applica se l'importo è pari o inferiore a EUR 50.000.

¹¹ Questo criterio di ammissibilità non si applica se l'importo è pari o inferiore a EUR 100.000, a condizione che, all'interno di tale finanziamento, l'importo specificamente destinato a coprire i costi del nuovo sistema di riscaldamento/raffreddamento non superi EUR 50.000.

aree di approvvigionamento non ancora certificate devono comunque rispettare gli stessi standard e principi, in modo da essere certificabili (cioè applicare gli stessi criteri previsti dai sistemi internazionali di certificazione forestale accreditati); (iii) la materia prima non deve derivare da prodotti a base di olio di palma né da materiali grezzi provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti (i siti protetti includono quelli designati come Natura 2000 secondo la normativa UE, siti riconosciuti dalle Convenzioni Ramsar, Berna – rete Emerald – e Bonn, nonché aree designate o identificate come Siti Protetti dai governi nazionali)¹²

- 10) alla data di sottoscrizione del finanziamento, non finanzia progetti di desalinizzazione;
- 11) non deve essere un'operazione di project finance¹³, salvo eccezioni specifiche per SPV con sponsor PMI o Small Mid-Cap;
- 12) alla data di sottoscrizione del finanziamento, se lo scopo specifico è finanziare l'acquisto di un veicolo per il trasporto, non finanzia alcun bene soggetto a restrizione¹⁴.

C) Criteri di eleggibilità specifici del prodotto:

- (1) Alla data di sottoscrizione del finanziamento, il soggetto finanziato è una persona fisica, un'associazione abitativa, una PMI o una Small Mid-Cap (a seconda dei casi), che soddisfa almeno uno dei criteri di ammissibilità sottoindicati¹⁵;
- (2) Alla data di sottoscrizione del finanziamento, per i soggetti finanziati che: i) soddisfano uno o più dei "criteri di investimento green" sottoindicati, esclusi quelli relativi alla produzione manifatturiera (codice NACE C); oppure ii) soddisfano uno o più dei "criteri di investimento verde" sottoindicati, relativi alla produzione manifatturiera (NACE C), purché effettuati in una regione di coesione¹⁶ o in una regione di transizione giusta¹⁷, il limite sarà aumentato di 7.500.000 EUR¹⁸.

Criteri di investimento green (Criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici)

Alla data di sottoscrizione del finanziamento, lo scopo dell'investimento deve essere uno o più dei seguenti:

- 1) energia rinnovabile ("RE"): investimenti in progetti di energia rinnovabile, produzione e/o trasmissione di energia rinnovabile, soluzioni di stoccaggio di elettricità da RE, sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento da RE, produzione di prodotti, componenti e macchinari per RE;
- 2) edifici verdi ed efficienti dal punto di vista energetico – commerciali: investimenti nella costruzione o ristrutturazione di edifici commerciali, con prestazioni energetiche minime qualificate o che soddisfano soglie minime;
- 3) edifici verdi ed efficienti dal punto di vista energetico – residenziali: investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali, con prestazioni energetiche minime qualificate o che soddisfano soglie minime;
- 4) efficienza energetica industriale: a) investimenti in misure standardizzate di efficienza energetica da un elenco predefinito; b) investimenti in tecnologie, attrezzature o macchinari che riducono significativamente il consumo energetico/emissioni di gas serra (inclusi sostituzioni).

¹² Questo criterio di ammissibilità non si applica se l'importo è pari o inferiore a EUR 50.000.

¹³ Project finance indica un accordo che soddisfa tutte le seguenti condizioni: (i) è una PMI o una Small Mid-Cap; e mantiene l'obbligo legale diretto di rimborsare integralmente (in aggregato) qualsiasi importo dovuto nell'ambito dell'accordo; (ii) è stipulata con una società veicolo (SPV – Special Purpose Vehicle) con personalità giuridica distinta rispetto allo/gli sponsor (indica una persona fisica o un'entità giuridica che detiene partecipazioni nella SPV società veicolo); (iii) finanzia un progetto o una serie di progetti; (iv) la decisione iniziale di credito da parte della banca si basa sui flussi di cassa futuri dello SPV; e (v) la banca acquisisce garanzie sui beni e sui ricavi dello SPV o del progetto e non ha alcun diritto di rivalsa, o ha un diritto di rivalsa limitato, nei confronti dello/gli sponsor. I progetti sono i seguenti:

1. Energia	2. Trasporti	3. Partenariati Pubblico-Privati	4. Altro
1.1 Energia elettrica	2.1 Strade/Ponti/Gallerie/Ferrovie	3.1 Servizi ospedalieri	4.1 Attività minerarie
1.2 Eolico onshore	2.2 Trasporto urbano	3.2 Istruzione	4.2 Impianti industriali
1.3 Eolico offshore	2.3 Aeroporti/Porti	3.3 Rinnovo urbano	4.3 Telecomunicazioni
1.4 Solare CSP	2.4 Materiale rotabile	3.4 Trattamento delle acque	
1.5 Solare FV		3.5 Gestione dei rifiuti	
1.6 Terminali di rigassificazione GNL			

¹⁴ Questo criterio di ammissibilità non si applica se: (i) l'importo è pari o inferiore a EUR 50.000; e (ii) il finanziato non opera nei settori del trasporto e dello stoccaggio (classificazione NACE sezione H) e/o noleggio e leasing di veicoli a motore (codici NACE 77.11 e 77.12).

¹⁵ Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti criteri di eleggibilità del prodotto, qualora il finanziamento sia stipulato con una PMI o una Small Mid-Cap appartenente a un gruppo di imprese collegate o partner, il destinatario finale sarà considerato conforme se il criterio è soddisfatto da un'altra entità del medesimo gruppo (o, in caso di trasferimento d'azienda, da un'entità o parte di essa che entrerà a far parte del gruppo a seguito del trasferimento). In tal caso, l'entità che soddisfa il criterio beneficerà integralmente del finanziamento tramite debito. Resta inteso che, in tali circostanze, sia il destinatario finale che l'entità che soddisfa il criterio di eleggibilità del prodotto dovranno comunque rispettare tutti i criteri di eleggibilità del destinatario finale previsti.

¹⁶ Si intendono tutte le regioni al di sotto della media di sviluppo economico dell'Unione Europea, come definito nella Politica di Coesione dell'Unione Europea 2021-2027.

¹⁷ Si intendono i territori individuati nei Piani Territoriali per una Transizione Giusta, come definiti all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una Transizione Giusta.

¹⁸ Questo aumento potrà essere utilizzato esclusivamente per finanziamenti che rispettano uno dei due criteri sottoindicati. Se il limite viene aumentato per finanziamenti all'Innovazione e Digitalizzazione, tale aumento non è cumulabile. In nessun caso il limite potrà superare i 15.000.000 EUR.

- 5) mobilità a emissioni zero e basse: investimenti in mezzi di trasporto a basse e/o zero emissioni, nel rinnovo e adeguamento di mezzi e infrastrutture di trasporto per veicoli e imbarcazioni a energia pulita e a emissioni zero;
- 6) tecnologie della comunicazione dell'informazione verde: sviluppo o adozione di soluzioni digitali, strumenti, attrezzature, applicazioni verdi che riducono il consumo energetico/le emissioni inquinanti o che contribuiscono agli obiettivi di mitigazione climatica.

Per verificare l'idoneità di ciascuna operazione e ottenere tutte le informazioni di dettaglio, è possibile consultare il portale FEI (<https://greenchecker.eib-group.org/eif-sustainable>) che mette a disposizione un simulatore di eleggibilità e una scheda tecnica denominata "Use Case Document". Quest'ultima descrive nel dettaglio le operazioni ammissibili e i relativi criteri di eleggibilità (modalità, limiti, documentazione richiesta, etc.).

Il portale consente, ove previsto, la generazione di un documento di eleggibilità, che costituisce la certificazione ufficiale dell'ammissibilità alla garanzia. Tale documento, quando disponibile, deve essere allegato alla richiesta di finanziamento o affidamento.

Per Banca del Piemonte, risultano eleggibili esclusivamente le operazioni riconducibili alla sezione relativa alla mitigazione climatica, previste al punto 2 dello Use Case Document e sopra riportati.

Garanzia

La Garanzia del FEI è diretta, escutibile "a prima richiesta". Copre dal 30% al 70% del credito spettante alla Banca per capitale e/o interessi. L'ammissione alla garanzia avviene, per effetto della delega attribuita alla Banca dal FEI, in base alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal FEI e dalla valutazione di merito creditizio e secondo l'ordine cronologico di inserimento delle domande, fino al raggiungimento del plafond stabilito con il FEI.

Il finanziamento/affidamento con garanzia beneficia del sostegno dell'Unione Europea nell'ambito del Fondo InvestEU.

La Banca può inoltre richiedere il rilascio di eventuali garanzie personali.

Benefici per i clienti

Il finanziamento/affidamento assistito da garanzia FEI prevede l'applicazione di un tasso agevolato (scontato di almeno 5 punti base, ovvero 0,05 punti percentuali) rispetto a quello che verrebbe applicato in assenza di garanzia.

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO ALLE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (F.E.I.)

Struttura e funzione economica

CHIROGRAFARI A TASSO FISSO O VARIABILE

Si tratta di finanziamenti a medio/lungo termine, il cui rimborso avviene mediante il pagamento di rate posticipate secondo un piano di ammortamento a scadenze concordate.

Il finanziamento è emesso a tasso fisso o variabile con la durata massima di 144 mesi (12 anni) più rata di preammortamento.

La concessione del finanziamento è inoltre subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla garanzia F.E.I. ed alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca.

Principali rischi:

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia a

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le “condizioni massime” applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE - Chirografari a Tasso variabile -

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato su un importo di € 100.000,00

- Rata mensile - Durata 5 anni più rata di preammortamento	12,55%
- Rata trimestrale - Durata 5 anni più rata di preammortamento	12,42%

I TAEG sopra riportati sono in via meramente esemplificativa, ipotizzando che le spese ed il tasso di interesse rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto.

Esempio* rappresentativo di Offerta Fuori Sede tramite società di mediazione:

*L'esempio comprende una percentuale di mediazione pari al 2,5% (valore medio riferito all'anno 2024 calcolato tenendo conto del rapporto tra commissioni massime incassate sulle operazioni erogate e l'importo erogato).

- Rata mensile - Durata 5 anni più rata di preammortamento	13,79%
---	--------

Il TAEG sopra riportato è in via meramente esemplificativa, ipotizzando un costo di mediazione pari ad € 2.500,00 e che le spese ed il tasso di interesse rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto.

Il costo della mediazione che il Cliente corrisponde direttamente alla società di mediazione di € 2.500,00 è pari all' 2,50% dell'importo accordato (percentuale data dal valore medio riferito all'anno 2024 calcolato tenendo conto del rapporto tra commissioni massime incassate sulle operazioni erogate e l'importo erogato).

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	L'importo massimo aggregato dei finanziamenti garantiti concessi allo stesso destinatario finale (sia PMI che SMC), denominato «Obligor Limit», non può superare € 7.500.000,00.
	Durata	Minimo 18 mesi – Massimo 12 anni (più unica rata di preammortamento)

TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Il tasso di interesse nominale annuo è composto da: indice di riferimento* + spread, fermo restando un tasso minimo pari a 8,95 punti percentuali (comprensivo del costo della garanzia riconosciuto dalla Banca al FEI), indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. • Rata mensile: ▫ Durata 5 anni: 10,95% • Rata trimestrale: ▫ Durata 5 anni: 11,05% Negli esempi sopra riportati, l'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese/trimestre solare di aggiornamento del presente foglio informativo, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread. I tassi nominali annui sopra riportati sono già al netto dello sconto previsto per il prodotto pari ad almeno 5 punti base (0,05 punti percentuali) rispetto agli altri finanziamenti chirografari offerti dalla Banca in assenza di Garanzia. *qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza. Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Per il valore dell'indice di riferimento si rimanda al documento "Variazioni degli Indici di riferimento" pubblicato sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.
--------------	-----------------------------------	---

	Indice di riferimento	<u>Rata mensile</u> Euribor 1 mese base 365* determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360], il tutto arrotondato allo 0,10 superiore. L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese solare e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. <u>Rata trimestrale</u> Euribor 3 mesi base 365* determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360], il tutto arrotondato allo 0,10 superiore. L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni trimestre solare e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. Eventuali variazioni dell'indice di riferimento comporteranno una uguale variazione del tasso di interesse applicato al prestito, in aumento o in diminuzione, fermo restando un tasso minimo pari a 8,95 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. In presenza di variazione dell'indice di riferimento il piano di ammortamento, nelle scadenze e nella quota capitale, rimarrà immutato mentre la quota interessi di competenza di ciascuna rata varierà sulla base dell'andamento dell'indice di riferimento. *qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza. Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Per il valore dell'indice di riferimento si rimanda al documento "Variazioni degli Indici di riferimento" pubblicato sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.
	Spread	+ 8,95 punti percentuali (comprensivo del costo della garanzia riconosciuto dalla Banca al FEI)

	Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse di preammortamento è composto da: indice di riferimento* (Euribor 1 mese/3 mesi) + spread, fermo restando un tasso minimo pari a 8,95 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. <u>Rata mensile:</u> Euribor 1 mese* base 365 determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360] arrotondato allo 0,10 superiore, più uno spread di 8,95 punti percentuali, fermo restando un tasso minimo pari a 8,95 punti percentuali, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese solare di stipula del contratto e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. ▫ Durata 5 anni: 10,95% <u>Rata trimestrale:</u> Euribor 3 mesi* base 365 determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360] arrotondato allo 0,10 superiore, più uno spread di 8,95 punti percentuali, fermo restando un tasso minimo pari a 8,95 punti percentuali*, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre solare di stipula del contratto e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. ▫ Durata 5 anni: 11,05% Negli esempi sopra riportati, l'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese/trimestre solare di aggiornamento del presente foglio informativo, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread. I tassi sopra riportati sono già al netto dello sconto previsto per il prodotto pari ad almeno 5 punti base (0,05 punti percentuali) rispetto agli altri finanziamenti chirografari offerti dalla Banca in assenza di Garanzia. *Qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza. Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Per il valore dell'indice di riferimento si rimanda al documento "Variazioni degli Indici di riferimento" pubblicato sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.
	Tasso di mora	Il valore è determinato sulla base del Tasso di interesse nominale annuo, aumentato di 2,00 punti percentuali, fermo restando il limite della soglia usura tempo per tempo vigente.

SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,00% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00.
		Altro	Compenso di mediazione creditizia applicato dalla società di mediazione: 2,50% dell'importo accordato. Imposta di bollo su contratto (solo per chirografari con contratto di tipo B): assolta dalla Banca (ove prevista: applicata solo nel caso di finanziamento privo del conto di regolamento sottoscritto presso la Banca).
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Euro 0,00
		Incasso rata	Rata mensile/trimestrale: € 2,50
		Invio comunicazioni	Documentazione relativa a singole operazioni (comprese quietanze di pagamento): Spese invio comunicazioni: - comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge"): € 0,00 - altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico: € 0,21 per invio con recupero trimestrale - comunicazioni inviate tramite servizio postale: € 1,10 per invio con recupero trimestrale
		Imposta di bollo su rendiconto periodico superiore ad euro 77,47	assolta dalla Banca (ove prevista: applicata solo nel caso di finanziamento privo del conto di regolamento sottoscritto presso la Banca).
		Sospensione pagamento rate	Euro 0,00
		Altro	No
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Frazionato francese
		Tipologia di rata	Crescente o decrescente a seconda della variabilità dell'indice di riferimento.
		Periodicità rate	Mensile/trimestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Ultime rilevazioni dell'indice di riferimento

Data	Valore
Euribor 3 mesi/365* rilevato quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di luglio	2,003%
Euribor 3 mesi/365* rilevato quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre	2,008%
Euribor 1 mese/365* rilevato quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di luglio	2,021%

Euribor 1 mese/365* rilevato quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre

1,922%

* L'indice di riferimento è determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360]

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità mensile

Tasso di interesse applicato**	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale***	Se il tasso aumenta del 2% dopo 2 anni***	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni*
10,95%	5	€ 2.174,25	€ 2.235,13	€ 2.109,44

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità trimestrale

Tasso di interesse applicato**	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata trimestrale per € 100.000,00 di capitale***	Se il tasso aumenta del 2% dopo 2 anni***	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni*
11,05%	5	€ 6.577,35	€ 6.773,97	€ 6.387,85

*Nel caso in cui il tasso di interesse risultasse inferiore a 8,95% la rata è calcolata tenendo conto del tasso minimo attualmente pari a 8,95%, indipendentemente dalla variazione in diminuzione del' indice di riferimento. Il tasso di interesse applicato non potrà quindi mai assumere un valore inferiore al tasso minimo. Il tasso subisce la diminuzione del 2% all'avvio del periodo di ammortamento. Le rate prese in considerazione sono relative al periodo di ammortamento e calcolate sul debito residuo.

**Negli esempi sopra riportati, l'indice di riferimento utilizzato per la determinazione del "Tasso di interesse applicato" è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese/trimestre solare di aggiornamento del presente foglio informativo, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread.

***Le rate prese in considerazione sono relative al periodo di ammortamento e calcolate sul debito residuo. Il tasso subisce l'aumento del 2% all'avvio del periodo di ammortamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) e s.m.i., relativo ai contratti per altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancadelpiemonte.it.

Servizi accessori

Spese accessorie ricorrenti	€ 0,00
-----------------------------	--------

Altre spese da sostenere

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi :	
	Se acquistati attraverso la banca
Istruttoria	NO
Altro	NO
Imposta sostitutiva (solo per chirografari con contratto di tipo A)	0,25% sull'importo erogato

Tempi di erogazione

• Durata dell'istruttoria	30 giorni di calendario dalla richiesta scritta completa di tutta la documentazione necessaria
• Disponibilità dell'importo	25 giorni di calendario dalla stipula, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Altro

Compenso per l'estinzione anticipata	
• Solo per chirografari con contratto di tipo A	1% del capitale rimborsato anticipatamente
Nel caso di surrogazione, ossia di trasferimento del finanziamento da Banca del Piemonte ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 120 quater del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", di seguito T.U.B., al Cliente non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata. Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.	
Surrogazione	Il trasferimento a Banca del Piemonte di un mutuo chirografario, preesistente presso altro Istituto di credito, non comporta l'applicazione di penali od oneri di qualsiasi natura (spese istruttoria, imposta sostitutiva), ex art. 120 quater del T.U.B.. Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.
Spese invio diffida	€ 30,00
Commissioni rinuncia mutuo chirografario deliberato	€ 250,00 (dopo invio lettera concessione)
Commissioni per richiesta Centrale Rischi	€ 20,00
• Valuta di addebito	Data contabile
Spese per ricerche:	
• spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica	€ 5,00 per documento
• spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea	€ 18,00 per documento
• spese reclamate da terzi (ad es. poste italiane)	Recuperate così come sostenute dalla Banca

QUANTO PUÒ COSTARE - Chirografari a Tasso fisso -

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato su un importo di € 100.000,00

- Rata mensile - Durata 5 anni più rata di preammortamento	12,88%
- Rata trimestrale - Durata 5 anni più rata di preammortamento	12,64%

I TAEG sopra riportati sono in via meramente esemplificativa, ipotizzando che le spese rimarranno invariate rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto.

Esempio* rappresentativo di Offerta Fuori Sede tramite società di mediazione:

*L'esempio comprende una percentuale di mediazione pari al 2,5% (valore medio riferito all'anno 2024 calcolato tenendo conto del rapporto tra commissioni massime incassate sulle operazioni erogate e l'importo erogato).

- Rata mensile - Durata 5 anni più rata di preammortamento	14,14%
---	--------

Il TAEG sopra riportato è in via meramente esemplificativa, ipotizzando un compenso di mediazione pari ad € 2.500,00 e che le spese rimarranno invariate rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto.

Il costo della mediazione che il Cliente corrisponde direttamente alla società di mediazione di € 2.500,00 è pari all' 2,50% dell'importo accordato (percentuale data dal valore medio riferito all'anno 2024 calcolato tenendo conto del rapporto tra commissioni massime incassate sulle operazioni erogate e l'importo erogato).

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	L'importo massimo aggregato dei finanziamenti garantiti concessi allo stesso destinatario finale (sia PMI che SMC), denominato «Obligor Limit», non può superare € 7.500.000,00.
	Durata	Minimo 18 mesi – Massimo 12 anni (più unica rata di preammortamento)

TASSI

Tasso di
interesse
nominale
annuo

Il tasso di interesse nominale annuo è composto dall'indice di riferimento* + spread

- Rata mensile/trimestrale:
 - Durata 5 anni: 11,25%

Nell'esempio sopra evidenziato è riportato il tasso IRS a 3 anni, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese solare di aggiornamento del presente foglio informativo, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread.

Il tasso nominale annuo sopra riportato è già al netto dello sconto previsto per il prodotto pari ad almeno 5 punti base (0,05 punti percentuali) rispetto agli altri finanziamenti chirografari offerti dalla Banca in assenza di Garanzia.

N.B.: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.

*qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.
Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.
Per il valore dell'indice di riferimento si rimanda al documento "Variazioni degli Indici di riferimento" pubblicato sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.

Indice di
riferimento

IRS* di riferimento in base alla durata del chirografario, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese solare di stipula del contratto, arrotondato allo 0,10 superiore, più uno spread di 8,95 punti percentuali.

*qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.
Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.
Per il valore dell'indice di riferimento si rimanda al documento "Variazioni degli Indici di riferimento" pubblicato sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.

Per individuare esattamente l'indice di riferimento, utilizzato dalla Banca per la determinazione del tasso nominale annuo, in base alla durata del chirografario, di seguito riportiamo la seguente tabella:

Per durata in anni	IRS di riferimento
Fino a 3 anni (compreso)	2 anni
4 - 5 anni	3 anni
6 - 7 anni	4 anni
10 anni	5 anni

Per le durate intermedie concordate con il Cliente dovrà essere preso in considerazione l'IRS di riferimento della tabella sopra indicata corrispondente alla durata in anni del periodo superiore (Es. durata del chirografario concordata con il Cliente: 8 anni; viene preso in considerazione il valore dell'IRS a 5 anni corrispondente al periodo superiore agli 8 anni, ovvero 10 anni).

		Spread	+ 8,95 punti percentuali (comprensivo del costo della garanzia riconosciuto dalla Banca al FEI)
		Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso di interesse nominale annuo.
		Tasso di mora	Il valore è determinato sulla base del Tasso di interesse nominale annuo, aumentato di 2,00 punti percentuali, fermo restando il limite della soglia usura tempo per tempo vigente.
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,00% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00.
		Altro	Compenso di mediazione creditizia applicato dalla società di mediazione: 2,50% dell'importo accordato. Imposta di bollo su contratto (solo per chirografari con contratto di tipo B): assolta dalla Banca (ove prevista: applicata solo nel caso di finanziamento privo del conto di regolamento sottoscritto presso la Banca).
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Euro 0,00
		Incasso rata	Rata mensile/trimestrale: € 2,50
		Invio comunicazioni	Documentazione relativa a singole (comprese quietanze di pagamento): Spese invio comunicazioni: - comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge"): € 0,00 - altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico: € 0,21 per invio con recupero trimestrale - comunicazioni inviate tramite servizio postale: € 1,10 per invio con recupero trimestrale
		Imposta di bollo su rendiconto periodico superiore ad euro 77,47	assolta dalla Banca (ove prevista: applicata solo nel caso di finanziamento privo del conto di regolamento sottoscritto presso la Banca).
		Sospensione pagamento rate	Euro 0,00
		Altro	No
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Frazionato francese
		Tipologia di rata	Fissa per tutta la durata

	Periodicità rate	Mensile/trimestrale
--	------------------	---------------------

Ultime rilevazioni dell'indice di riferimento

Data	Valore
IRS a 3 anni rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di luglio	2,090%
IRS a 3 anni rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre	2,280%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità mensile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale*
11,25%	5	€ 2.189,23

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità trimestrale

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata trimestrale per € 100.000,00 di capitale*
11,25%	5	€ 6.608,09

*Le rate prese in considerazione sono relative al periodo di ammortamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) e s.m.i., relativo ai contratti per altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancadelpiemonte.it.

Servizi accessori

Spese accessorie ricorrenti	€ 0,00
-----------------------------	--------

Altre spese da sostenere

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi :	
	Se acquistati attraverso la banca
Istruttoria	NO
Altro	NO

Imposta sostitutiva (solo per chirografari con contratto di tipo A)

0,25% sull'importo erogato

Tempi di erogazione

• Durata dell'istruttoria	30 giorni di calendario dalla richiesta scritta completa di tutta la documentazione necessaria
• Disponibilità dell'importo	25 giorni di calendario dalla stipula, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Altro

Compenso per l'estinzione anticipata	
• Solo per chirografari con contratto di tipo A	2% del capitale rimborsato anticipatamente
Nel caso di surrogazione, ossia di trasferimento del finanziamento da Banca del Piemonte ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 120 quater del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", di seguito T.U.B., al Cliente non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata. Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.	
Surrogazione	Il trasferimento a Banca del Piemonte di un mutuo chirografario, preesistente presso altro Istituto di credito, non comporta l'applicazione di penali od oneri di qualsiasi natura (spese istruttoria, imposta sostitutiva), ex art. 120 quater del T.U.B.. Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.
Spese invio diffida	€ 30,00
Commissioni rinuncia mutuo chirografario deliberato	€ 250,00 (dopo invio lettera concessione)
Commissioni per richiesta Centrale Rischi	€ 20,00
• Valuta di addebito	Data contabile
Spese per ricerche:	
• spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica	€ 5,00 per documento
• spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea	€ 18,00 per documento
• spese reclamate da terzi (ad es. poste italiane)	Recuperate così come sostenute dalla Banca

CHE COS'È L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE GARANTITO DAL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (F.E.I.)

Caratteristiche

Con l'affidamento in conto corrente la Banca mette a disposizione del cliente, **a tempo determinato con durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi** una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare sul conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. L'importo massimo finanziabile è pari a 7.500.000€.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (crf. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

Principali rischi:

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le “condizioni massime” applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.

Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo sotto riportate potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente medio per il suo fido in conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”**.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (applicato annualmente)	
		• Tasso straordinario (fido a scadenza): tasso fisso tasso variabile	12,85% Indice di riferimento + spread = 12,85%** I tassi debitori annui nominali sopra riportati sono già al netto dello sconto previsto per il

		prodotto pari ad almeno 5 punti base (0,05 punti percentuali) rispetto agli altri affidamenti offerti dalla Banca in assenza di Garanzia. **Il tasso variabile è costituito dalla somma algebrica tra l'indice di riferimento e lo spread. Tale somma sarà applicabile nel limite massimo sopra riportato (12,85%). A titolo esemplificativo per il mese di ottobre 2025 è così calcolato: valore Euribor 3 mesi ril. mensile 2,008%: spread massimo applicabile, pari a 10,842 punti percentuali (ottenuto dalla differenza tra il tasso massimo, pari a 12,85% ed il valore dell'Euribor sopra riportato). Per maggiori informazioni sull'indice di riferimento si rimanda al documento "Indici di riferimento" pubblicato sul sito della Banca alla Sezione Trasparenza o agli estratti conto contenenti anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e lo spread determini un risultato di segno negativo, il tasso debitore nominale annuo applicato dalla Banca sarà fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate. L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese/trimestre solare e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. Quando l'indice di riferimento è l'Euribor base 365, questo è determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente $365/360$ [(Valore dell'Euribor base 360×365)/360]. Qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza. Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.
	Commissione omnicomprensiva: Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (applicato trimestralmente)	2,00% annui sull'importo complessivo dell'accordato.

	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido (applicato annualmente) • Scoperto di mora* tasso fisso • Scoperto di mora* tasso variabile *Applicato per utilizzi eccedenti l'importo del fido concesso o nel caso di mancato pagamento degli interessi maturati.	14,85% Indice di riferimento + spread = 14,85%* I tassi debitori annui nominali sopra riportati sono già al netto dello sconto previsto per il prodotto pari ad almeno 5 punti base (0,05 punti percentuali) rispetto agli altri affidamenti offerti dalla Banca in assenza di Garanzia. *Il tasso variabile è costituito dalla somma algebrica tra l'indice di riferimento e lo spread. Tale somma sarà applicabile nel limite massimo sopra riportato (14,85%). A titolo esemplificativo per il mese di ottobre 2025 è così calcolato: valore Euribor 3 mesi ril. mensile 2,008%: spread massimo applicabile, pari a 12,842 punti percentuali (ottenuto dalla differenza tra il tasso massimo, pari a 14,85% ed il valore dell'Euribor sopra riportato). Per maggiori informazioni sull'indice di riferimento si rimanda al documento "Indici di riferimento" pubblicato sul sito della Banca alla Sezione Trasparenza o agli estratti conto contenenti anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e lo spread determini un risultato di segno negativo, il tasso debitore nominale annuo applicato dalla Banca sarà fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate. L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese/trimestre solare e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. Quando l'indice di riferimento è l'Euribor base 365, questo è determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360]. Qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza. Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.
--	---------------	--	---

		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	€ 35,00 per ogni sconfinamento del saldo disponibile di fine giornata di importo superiore ad € 100,00* con un massimo di € 55,00 per ogni sconfinamento del saldo disponibile di fine giornata di importo superiore ad € 100,00*. La commissione si applica inoltre ad ogni eventuale ulteriore peggioramento, di € 100,00, del saldo disponibile di fine giornata rispetto al medesimo della giornata precedente. *Nel caso in cui il fido sia riferito al sbf indisponibile e sia regolato su un conto unico dedicato ad uso esclusivo del finanziamento, il valore della commissione è pari ad € 0,00.
--	--	---	---

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Piemonte all'indirizzo www.bancadelpiemonte.it.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	TAEG
Esempio - Contratto a tempo determinato e commissione omnicomprensiva: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi per un accordato di € 1.500,00 e durata 12 mesi. Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è pari a 12 mesi. In caso di tasso variabile, il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale.	16,012%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività, vedi glossario sotto la voce "TAEG" per il dettaglio del calcolo. Nel calcolo del TAEG, oltre al tasso e alla commissione omnicomprensiva potrebbero essere applicati altri oneri per pagamenti e prelievi connessi con l'utilizzo e al rimborso del credito, come le spese di registrazione pari ad € 5,16.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui non corrisponde un onere economico

CAUSALE	DESCRIZIONE	CAUSALE	DESCRIZIONE
DF	Costo sms Alert	X3	Addebito/Storno interessi debitori di mora
E1	Storno effetti S.B.F.	YM	Storno addebito operazione titoli
FT	Storno deleghe virtuali da Agenzia delle Entrate	Z3	Recupero/Rimborso spese comunicazioni
G0	Storno accredito disposizioni S.B.F. / D.I.	1L	Commissione prelievo di contante allo sportello
JM	Storno comm. consulenza evoluta	1P	Storno comm.su bonifici permanenti
JN	Rettifica movimentazione Pos	1X	Storno Commissioni BANCOMAT®
KU	Recupero/Storno Imposta di bollo cartolare	1W	Storno addebito canone Pos
ML	Storno erogazione mutuo/finanziamento	3K	Addebito/Storno imposta di bollo deposito titoli
NF	Storno operazione estero	3P	Presentazione Disposizione S.B.F.
OW	Storno addebito delega F24 servizi telematici	4K	Addebito/Storno imposta di bollo su rendiconto
P5	Addebito/Storno Ritenuta acconto ART.25 D.L.78/2010	4Q	Presentazioni Disposizione al dopo incasso
QO	Storno addebito delega F24	4Y	Rimborso Costo commissione Pos
VH	Pagamento/Storno POS altri istituti su circuito BANCOMAT®	5C	Storno Reverse/Mandato
V0	Storno comm. incasso carta di debito	6K	Bollo Dossier Titoli
V3	Recupero spese prel. carta di debito	7R	Storno pagamento POS BP su circuito BANCOMAT®
V5	Pagamento POS BP su circuito BANCOMAT®	60	Stacco valuta
V7	Carta di Debito - Storno incassi	68	Storno
XM	Storno accredito operazioni titoli	90	Accrediti Effetti al S.B.F.
X1	Addebito/Storno interessi debitori	91	Storno rilascio moduli assegni
X2	Addebito/Storno interessi debitori esigibili		

A tutte le altre causali si applicano le "Spese di registrazione" indicate nella Sezione "Quanto può costare il fido".

Altro

Servizio Incasso Fatture/Documenti	
• Commissione applicata in sede di incasso	
▫ per ogni fattura/ documento	€ 0,00
• Commissione applicata in sede di proroga	
▫ per ogni fattura/ documento	€ 0,00
Altre spese su conti correnti	
• Spesa per richiesta liste allo sportello	€ 0,00
Spese per recupero bolli su estratto conto	
• persone fisiche	€ 34,20*
• soggetti diversi da persone fisiche	€ 100,00
* L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli	

	estratti e dai libretti è complessivamente non superiore ad € 5.000,00.
Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni: • comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge") • comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 TUB (Proposta di modifica unilaterale del contratto) • per comunicazioni obbligatorie su operazioni di pagamento rese disponibili allo sportello o attraverso il servizio telematico • spese di informazioni su operazioni di pagamento inviate tramite il servizio postale: spese per richiesta informazioni ulteriori e più frequenti rispetto a quelle convenute • altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico • altre comunicazioni inviate tramite servizio postale	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,10 per invio con recupero trimestrale € 0,21 per invio con recupero trimestrale € 1,10 per invio con recupero trimestrale
Spese per ricerche: • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea • spese reclamate da terzi (ad es. poste italiane)	€ 5,00 per documento € 18,00 per documento Recuperate così come sostenute dalla Banca
Spese/Commissione varie • Certificazione di passività bancarie • Segnalazioni a Società di Revisione e Certificazione • Rilascio documentazione relativa a competenze maturate, oneri sostenuti, ritenute fiscali, attestazioni di fidi e referenze bancarie	€ 6,20 € 150,00 € 25,00
Commissione* per richiesta Centrale Rischi • Valuta di addebito	€ 20,00 Data contabile
*Applicata a soggetti diversi dai consumatori	

Per tutte le altre condizioni/informazioni si rimanda ai Fogli Informativi specifici del conto corrente

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata del Chirografario

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso scritto di almeno 5 giorni di calendario salvo diversa pattuizione tra le parti.

Mutuo chirografario di tipo A

Nell'ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento, la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca del Piemonte, oltre alle somme dovute per capitale residuo, interessi e spese, un compenso correlato al capitale anticipatamente restituito o rimborsato, nella misura prevista dal contratto. Nel caso di surrogazione, ex art. 120 quater del T.U.B, la Parte Mutuataria non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata.

Mutuo chirografario di tipo B

Nell'ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento, la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca del Piemonte, le somme dovute per capitale residuo, interessi e spese. Non è previsto alcun compenso correlato al capitale anticipatamente restituito o rimborsato.

Nel caso di surrogazione, ex art. 120 quater del T.U.B, la Parte Mutuataria non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata.

Facoltà di recesso della banca per il Chirografario**Solo in caso di mutuo chirografario di tipo B**

La Banca del Piemonte si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso con il contratto con un preavviso non inferiore a 1 giorno.

Tempi massimi di chiusura del rapporto di Chirografario

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 5 giorni lavorativi successivi al pagamento di tutto quanto dovuto per l'estinzione del debito residuo, degli interessi e degli oneri, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Il trasferimento a Banca del Piemonte di un finanziamento preesistente presso altro Istituto di credito non comporta l'applicazione di penali od oneri di qualsiasi natura (spese istruttoria).

Recesso in caso di fido**Recesso**

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato il fido al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma precedente, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente, ove non diversamente pattuito.

Compensazione e pagamento di assegni

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

La Banca può avvalersi della compensazione di legge e anche ove ne sussistano i requisiti può avvalersi della compensazione per crediti non liquidi ed esigibili.

Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili si intende operata dalla Banca al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente.

Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente,
- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Reclami

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna. Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it

GLOSSARIO

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti capitale, interessi ed oneri.
Commissione di Istruttoria Veloce	La Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) remunera la banca per l'attività istruttoria condotta a fronte di uno sconfinamento del cliente autorizzato dalla banca. Per sconfinamento si intendono le: • somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); • somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente

("sconfinamento in assenza di fido").

Lo sconfinamento è riferito al saldo disponibile di fine giornata.

La commissione si applica a tutti gli sconfinamenti ad eccezione dei seguenti:

- sconfinamento che ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca (es.: pagamento alla banca del canone di locazione cassette di sicurezza);
- sconfinamento riferito esclusivamente al saldo per valuta;
- sconfinamento del saldo disponibile di fine giornata o incremento dell'ammontare dello sconfinamento esistente di importo pari o inferiore ad € 100,00 (ulteriori franchigie oltre a quella prevista per legge);
- in presenza di saldo disponibile negativo ma in assenza di saldo per valuta negativo nel trimestre di riferimento.

Esempi per soggetti diversi dai consumatori:

Esempio 1

Un cliente non consumatore al 3/7/2023 ha un saldo disponibile positivo di € 100,00; successivamente il 4/7/2023 a seguito dell'addebito di un assegno emesso dal cliente stesso di € 220,00 viene generato uno sconfinamento del saldo disponibile, che da positivo diventa negativo per € 120,00. Il 5/7/2023 a seguito di un ulteriore addebito per un'utenza domiciliata di € 50,00, viene generato un nuovo saldo disponibile negativo di € 170,00. Il 12/7/2023 il cliente versa del contante per € 500,00 riportando il saldo disponibile in positivo per € 330,00.

Il giorno 4/7/2023 il conto del cliente risulta sconfinato con un saldo disponibile negativo di € 120,00. La CIV viene applicata, secondo l'importo contrattualmente pattuito, in quanto il saldo ai fini CIV è superiore alla franchigia interna di Banca del Piemonte che è pari ad € 100,00.

Dal giorno 5/7/2023 al giorno 11/7/2023 il conto del cliente risulta sconfinato con un saldo disponibile negativo di € 170,00, ma l'incremento del saldo disponibile ai fini CIV è pari ad € 50,00 (differenza tra i 2 saldi passivi ovvero: € 170,00 - € 120,00 = € 50,00): la CIV non viene applicata in quanto l'incremento del saldo ai fini CIV è inferiore alla franchigia interna di Banca del Piemonte che è pari ad € 100,00.

Esempio 2

Un cliente non consumatore al 3/7/2023 ha un saldo disponibile positivo di € 100,00; successivamente il 4/7/2023 a seguito dell'addebito di un assegno emesso dal cliente stesso di € 220,00 viene generato uno sconfinamento del saldo disponibile, che da positivo diventa negativo per € 120,00. Il 5/7/2023 a seguito di un ulteriore addebito per un'utenza domiciliata di € 300,00, viene generato un nuovo saldo disponibile negativo di € 420,00. Il 12/7/2023 il cliente versa del contante per € 700,00 riportando il saldo disponibile in positivo per € 280,00.

Il giorno 4/7/2023 il conto del cliente risulta sconfinato con un saldo disponibile negativo di € 120,00. La CIV viene applicata, secondo l'importo contrattualmente pattuito, in quanto il saldo ai fini CIV è superiore alla franchigia interna di Banca del Piemonte che è pari ad € 100,00.

Dal giorno 5/7/2023 al giorno 11/7/2023 il conto del cliente risulta sconfinato con un saldo disponibile negativo di € 420,00 e l'incremento del saldo disponibile ai fini CIV è pari ad € 300,00 (differenza tra i 2 saldi passivi ovvero: € 420,00 - € 120,00 = € 300,00): la CIV viene applicata, secondo l'importo contrattualmente pattuito, in quanto l'incremento del saldo ai fini CIV è superiore alla franchigia interna di Banca del Piemonte che è pari ad € 100,00.

Esempio 3

Un cliente non consumatore al 3/7/2023 ha un saldo disponibile positivo di € 100,00; successivamente il 4/7/2023 a seguito dell'addebito di un assegno emesso dal cliente stesso di € 120,00 viene generato uno sconfinamento del saldo disponibile, che da positivo diventa negativo per € 20,00. Il 5/7/2023 a seguito di un ulteriore addebito per un'utenza domiciliata di € 50,00, viene generato un nuovo saldo disponibile negativo di € 70,00. Il 12/7/2023 il cliente versa del contante per € 100,00 riportando il saldo disponibile in positivo per € 30,00.

	Il giorno 4/7/2023 il conto del cliente risulta sconfinato con un saldo disponibile negativo di € 20,00. <u>La CIV non viene applicata</u>, in quanto il saldo ai fini CIV è inferiore alla franchigia interna di Banca del Piemonte che è pari ad € 100,00. Dal giorno 5/7/2023 al giorno 11/7/2023 il conto del cliente risulta sconfinato con un saldo disponibile negativo di € 70,00, ma l'incremento del saldo disponibile ai fini CIV è pari ad € 50,00 (differenza tra i 2 saldi passivi ovvero: € 70,00 - € 20,00 = € 50,00): <u>la CIV non viene applicata</u> in quanto l'incremento del saldo ai fini CIV è inferiore alla franchigia interna di Banca del Piemonte che è pari ad € 100,00. Esempio 4 Un cliente non consumatore al 2/7/2023 ha un saldo disponibile positivo di € 20,00; successivamente il 3/7/2023 versa assegni bancari di altri istituti per € 2.000,00, indisponibili fino al 7/7/2023 compreso (data versamento + 4 gg lavorativi). Il 5/7/2023, a seguito di un addebito per un'utenza domiciliata di € 150,00, viene generato un saldo disponibile negativo di € 130,00. Il 5/7/2023, non essendo ancora maturata la disponibilità sugli assegni di altri istituti, versati dal cliente in data 3/7/2023, <u>la CIV viene applicata</u>, in quanto il saldo disponibile ai fini CIV risulta negativo per € 130,00 (ovvero € 20,00 - € 150,00) non considerando l'importo degli assegni versati ancora indisponibili. Il 10/7/2023 il cliente paga un bollettino postale per € 250,00; il nuovo saldo disponibile risulta in avere per € 1.620,00 in quanto, nel frattempo, è maturata la disponibilità sugli assegni versati. Se il pagamento dell'utenza sopra indicato fosse stato addebitato in data 10/7/2023 anziché il 5/7/2023, <u>la CIV non sarebbe stata applicata</u> in quanto il saldo disponibile sarebbe stato in avere.
Comunicazioni previste ai sensi di legge	Comunicazioni previste ai sensi di legge: estratto conto capitale/scalare con periodicità diversa da giornaliero; documenti di sintesi; estratti conto estero; comunicazione annuale sui depositi a risparmio e sui mutui; lettere di quietanza dei mutui; fissati bollati e note informative accorpate; estratto conto titoli; estratto conto titoli fiscale; lettera aumento di capitale; rendiconto commissione di istruttoria veloce; rendiconto disponibilità immediata fondi; comunicazione sconfinamento persistente.
Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico	Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico: estratto conto capitale giornaliero/mensile; estratto conto corrente trimestrale; estratto conto titoli; contabili estero; estratto conto estero; contabile riepilogativa; mutui: quietanza di estinzione obbligazioni, lettere preavviso rimborso, lettere certificazioni annuali, lettere trasparenza annuali, lettere di quietanza, lettere di sollecito, avvisi di scadenza rata, lettere con opzione in scadenza; pacchetto cliente; contabile riepilogativa Ri.Ba; certificazione dividendi; fissati bollati accorpate; note informative accorpate; titoli: lettere preavviso rimborso, lettere perdite rilevanti, lettere aumento capitale, rendiconto gestioni patrimoniali; documenti di sintesi conti correnti, titoli, carte, mutui e finanziamenti, servizi telematici.
Comunicazioni obbligatorie su operazioni di pagamento	Singole contabili o contabile riepilogativa relative ai servizi di pagamento (es. Bonifico, addebito diretto ...)
Conto non movimentato	Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto. Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre ovvero il 2% su base annua, della somma messa a disposizione del cliente. Tale commissione, denominata corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi, calcolata in percentuale sull'importo complessivo del fido accordato, per i giorni di permanenza dello stesso e a prescindere

	dall'effettivo utilizzo, viene addebitata trimestralmente, sul conto corrente del cliente. Esempio di calcolo: 1) cliente diverso da consumatore con un fido per un importo pari a € 100.000,00 dal 01/04/2023 al 30/06/2023: <table><tr><td>Importo fido</td><td>Aliquota trimestrale corrispettivo</td><td>Aliquota annua corrispettivo</td><td>Durata fido</td><td>Importo corrispettivo</td></tr><tr><td>€ 100.000,00</td><td>0,50%</td><td>2,00%</td><td>91 gg.</td><td>€ 500,00</td></tr></table> $(100.000,00 \times 0,50 \times 91\text{gg}) / (91 \times 100) = € 500,00$ (Importo maturato). Importo addebitato pari ad € 500,00.	Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo	€ 100.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 500,00
Importo fido	Aliquota trimestrale corrispettivo	Aliquota annua corrispettivo	Durata fido	Importo corrispettivo							
€ 100.000,00	0,50%	2,00%	91 gg.	€ 500,00							
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.										
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate										
Disponibilità su versamenti di assegni	Termini di disponibilità espressi in giorni lavorativi successivi alla data del versamento, compreso il giorno di messa a disposizione delle somme versate.										
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.										
FEI	Fondo Europeo per gli Investimenti che ha come mission principale quella di agevolare l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese. A tal fine, FEI offre ai propri intermediari (banche, istituti di garanzia, leasing, fondi di venture capital, ecc.) un'ampia gamma di prodotti finanziari avvalendosi dei propri fondi o di quelli gestiti per conto della BEI e dell'Unione Europea. In questo ruolo, FEI promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca, dello sviluppo, dell'imprenditorialità e dell'occupazione.										
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.										
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.										
InvestEU	Il 7 marzo 2022 la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti FEI) hanno firmato l'accordo di garanzia InvestEU su una garanzia del bilancio dell'Unione europea di 19,65 miliardi di euro per sostenere gli investimenti sostenibili, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro in tutta Europa, nonché per promuovere la ripresa, la crescita verde, l'occupazione e il benessere. Il programma InvestEU prevede il rilascio di una garanzia dell'Unione Europea a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento.										
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.										
Mediatore creditizio	Il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB). Gli stessi possono svolgere esclusivamente l'attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).										

	I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB). Per esercitare nei confronti del pubblico l'attività di Mediazione creditizia è necessario ottenere l'iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall'OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.				
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.				
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.				
PMI	La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.				
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi e oneri. Il preammortamento decorre dal giorno di erogazione e scade il giorno anteriore alla data di decorrenza dell'ammortamento. L'ammortamento, se si ha un'unica rata di preammortamento, quindi decorre: • Rata mensile: primo giorno del mese successivo se erogato entro il 20, altrimenti il primo giorno del secondo mese successivo al mese di erogazione; • Rata trimestrale: primo giorno del trimestre successivo se erogato entro il 20 dell'ultimo mese del trimestre, altrimenti il primo giorno del secondo trimestre successivo al trimestre di erogazione. *****				
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.				
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.				
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite nel contratto. La rata è composta da quota capitale e quota interessi.				
Saldo contabile	Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione				
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che il correntista può effettivamente utilizzare				
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").				
Small Mid Cap	La categoria delle imprese a bassa/media capitalizzazione è costituita da imprese non classificabili come PMI ed aventi un numero di dipendenti fino a 499.				
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento o di indicizzazione.				
TAEG del fido/affidamento	Indicatore che permette di valutare il costo del finanziamento. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di calcolo del TAEG per i fidi in conto corrente: Esempio 1) Contratto a tempo determinato e commissione omnicomprensiva: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi. (Il TAEG è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è pari a 12 mesi). <table border="1"> <tr> <td>Accordato</td><td>€ 1.500,00</td></tr> <tr> <td>Tasso debitore annuo nominale</td><td>12,85%</td></tr> </table>	Accordato	€ 1.500,00	Tasso debitore annuo nominale	12,85%
Accordato	€ 1.500,00				
Tasso debitore annuo nominale	12,85%				

	Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi	2%
	Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
	Costi relativi ai pagamenti e prelievi	€ 10,32
	Altre spese (su base annua)	€ 0,00
	Interessi	€ 192,22
	Oneri (dati delle spese/commissioni sopra indicati quali: Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi + Altre spese + Costi relativi a pagamenti/prelievi)	€ 40,32
	TAEG	16,012%
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Chirografario	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.	
Tasso debitore annuo nominale	È utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente su somme utilizzate in relazione al fido e/o sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.	
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata comprensiva di capitale.	
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.	
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario (anno civile).	
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge usura. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 come modificato dal d.l. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.	
Tasso minimo (FLOOR)	Il tasso minimo (Floor) consente alla Banca, in un mutuo a tasso variabile in cui l'ammontare degli interessi varia in base all'andamento dell'indice di riferimento (l'Euribor) legato al costo del denaro, di fissare in anticipo una "soglia minima" (detta Floor) al tasso di interesse per tutelarsi da possibili oscillazioni verso il basso dei tassi di interesse. La peculiarità di questi mutui assistiti dal "Floor" sta nel fatto che il tasso di interesse non potrà mai scendere sotto un certo limite predefinito dal contratto stesso "tasso minimo"; se il tasso d'interesse è superiore al tasso minimo, il calcolo degli interessi sarà conforme al mutuo a tasso variabile; se il tasso dovesse diminuire, e scendere sotto la soglia "floor", si pagherà sempre il tasso minimo "Floor" stabilito contrattualmente, indipendentemente dalla variazione in diminuzione dell'indice di riferimento.	
Valuta	La data di riferimento usata dalla banca per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.	

ALLEGATO A

Quanto può costare il finanziamento nel caso di sottoscrizione di una polizza assicurativa facoltativa

La polizza facoltativa (ad. es polizze vita, perdita del lavoro) non è indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il cliente può scegliere se non sottoscrivere la polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Gli esempi sotto riportati rappresentano un raffronto tra gli indicatori calcolati senza alcuna polizza e quelli comprensivi della polizza facoltativa collocata da Banca del Piemonte "Mutuo Protetto Business" (prodotto di AXA Assicurazioni).

La polizza "Mutuo Protetto Business" è dedicata ai clienti, residenti in Italia, che abbiano stipulato un finanziamento, e che desiderino sottoscrivere un prodotto assicurativo con finalità di protezione contro l'accadimento di eventi imprevisti che, nel corso della durata del contratto, possano pregiudicare la capacità dell'Aderente di sostenere l'impegno finanziario intrapreso.

Per informazioni di dettaglio sulla Polizze assicurative collocate da Banca del Piemonte consultare il sito di Banca del Piemonte all'indirizzo www.bancadelpiemonte.it - Sezione Assicurazione e Previdenza – Protezione o rivolgersi alle Filiali/Gestori della Banca.

Tipologia Esempio	Indicatori del costo del credito <u>senza Polizza facoltativa</u>	Indicatori del costo del credito <u>con Polizza facoltativa</u>
Gli indicatori sotto riportati hanno un valore meramente indicativo, in quanto possono subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento, dal valore del premio della polizza facoltativa legata al massimale, alla tipologia di cliente e all'indennizzo richiesto dal cliente stesso per il verificarsi del sinistro. Gli indicatori comprensivi delle polizze sono calcolati con gli stessi criteri adottati nel documento "Finanziamenti e affidamenti alle imprese garantiti da Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)".		
Finanziamenti e affidamenti alle imprese garantiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti (F.E.I.) a Tasso variabile		
tasso variabile, durata 5 anni più rata di preammortamento, importo del prestito € 100.000,00 - rata mensile	TAEG: 12,55%	Costo complessivo del credito calcolato con la formula del TAEG con <u>polizza Mutuo Protetto Business</u> (polizza facoltativa): 13,24%
Offerta fuori sede tramite società di mediazione* *Il costo della mediazione che il Cliente corrisponde direttamente alla società di mediazione di € 2.500,00 è pari al 2,50% dell'importo accordato (percentuale data dal valore medio riferito all'anno 2024 calcolato tenendo conto del rapporto tra commissioni massime incassate sulle operazioni erogate e l'importo erogato).		
tasso variabile, durata 5 anni più rata di preammortamento, importo del prestito € 100.000,00 - rata mensile	TAEG: 13,79%	Costo complessivo del credito calcolato con la formula del TAEG

con polizza Mutuo Protetto Business
(polizza facoltativa): 14,50%

Polizze assicurative:

Polizza "Mutuo Protetto Business" (polizza facoltativa) con premio unico max 10 anni rateizzato* su ogni singola rata sia di preammortamento, che di ammortamento pari ad € 31,51 pro-rata.

L'esempio del calcolo del costo complessivo del finanziamento sopra riportato è calcolato tenendo conto di un premio annuo riferito ad una polizza stipulata con un soggetto:

- residente in Italia;
- che deve ricoprire all'interno dell'impresa Contraente sottoscrittrice del contratto di finanziamento il ruolo di Legale Rappresentante o Amministratore Delegato o Socio o Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave all'interno dell'impresa Aderente;
- che abbia scelto l'opzione comprendente le seguenti garanzie: Decesso da Malattia o Infortunio; Invalidità Totale Permanente da Malattia o Infortunio; Inabilità Totale Temporanea da Malattia o Infortunio;
- che abbia un'età compresa tra 18 e 65 anni compiuti al momento dell'Adesione (fermo restando che l'età di permanenza in copertura è limitata al pensionamento o comunque non oltre i 67 anni compiuti).

*Nel caso di finanziamento con durata:

- inferiore o pari a 120 mesi, è previsto un Premio unico rateizzato relativo a tutte le garanzie;
- superiore ai 120 mesi (sino ad un massimo di 360 mesi), è previsto un premio unico rateizzato relativo alla garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, per i primi 120 mesi di durata, il contratto prevede un premio unico rateizzato sul piano di ammortamento del finanziamento e successivamente, qualora il Cliente intendesse proseguire con la copertura fino alla scadenza del finanziamento, un premio annuale rinnovabile da corrispondere direttamente alla Compagnia. In questo caso, il Cliente potrà richiedere, dopo il decimo anno, la prosecuzione della copertura.

La durata della polizza è pari alla durata del finanziamento oggetto di esempio.

Nel caso di estinzione anticipata o di surroga del finanziamento presso altro intermediario: per le polizze a premio unico o ricorrente, la copertura assicurativa si estingue; nel caso di polizze con premio unico rateizzato, il Cliente potrà, in alternativa alla cessazione dell'assicurazione, richiedere espressamente di mantenere inalterata ed operativa l'assicurazione medesima alle condizioni e con le modalità pattuite ed illustrate nel contratto di assicurazione.

L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese solare di aggiornamento del presente allegato.

**Finanziamenti e affidamenti alle imprese garantiti dal Fondo Europeo per gli
Investimenti (F.E.I.)
a Tasso fisso**

tasso fisso, durata 5 anni più rata di preammortamento, periodicità rate mensile, importo del prestito € 100.000,00 - rata mensile	TAEG: 12,88%	Costo complessivo del credito calcolato con la formula del TAEG con <u>polizza Mutuo Protetto Business</u> (polizza facoltativa): 13,57%
---	--------------	---

Offerta fuori sede tramite società di mediazione*

*Il costo della mediazione che il Cliente corrisponde direttamente alla società di mediazione di € 2.500,00 è pari al 2,50% dell'importo accordato (percentuale data dal valore medio riferito all'anno 2024 calcolato tenendo conto del rapporto tra commissioni massime incassate sulle operazioni erogate e l'importo erogato).

tasso fisso, durata 5 anni più rata di preammortamento, periodicità rate mensile, importo del prestito € 100.000,00 - rata mensile	TAEG: 14,14%	Costo complessivo del credito calcolato con la formula del TAEG con <u>polizza Mutuo Protetto Business</u> (polizza facoltativa): 14,84%
---	--------------	---

Polizze assicurative:

Polizza "Mutuo Protetto Business" (polizza facoltativa) con premio unico max 10 anni rateizzato* su ogni singola rata sia di preammortamento, che di ammortamento pari ad € 31,51 pro-rata.

L'esempio del calcolo del costo complessivo del finanziamento sopra riportato è calcolato tenendo conto di un premio annuo riferito ad una polizza stipulata con un soggetto:

- residente in Italia;
- che deve ricoprire all'interno dell'impresa Contraente sottoscrittrice del contratto di finanziamento il ruolo di Legale Rappresentante o Amministratore Delegato o Socio o Dirigente, o altro soggetto dipendente che svolga un ruolo chiave all'interno dell'impresa Aderente;
- che abbia scelto l'opzione comprendente le seguenti garanzie: Decesso da Malattia o Infortunio; Invalidità Totale Permanente da Malattia o Infortunio; Inabilità Totale Temporanea da Malattia o Infortunio;
- che abbia un'età compresa tra 18 e 65 anni compiuti al momento dell'Adesione (fermo restando che l'età di permanenza in copertura è limitata al pensionamento o comunque non oltre i 67 anni compiuti).

*Nel caso di finanziamento con durata:

- inferiore o pari a 120 mesi, è previsto un Premio unico rateizzato relativo a tutte le garanzie;
- superiore ai 120 mesi (sino ad un massimo di 360 mesi), è previsto un premio unico rateizzato relativo alla garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, per i primi 120 mesi di durata, il contratto prevede un premio unico rateizzato sul piano di ammortamento del finanziamento e successivamente, qualora il Cliente intendesse proseguire con la copertura fino alla scadenza del finanziamento, un premio annuale rinnovabile da corrispondere direttamente alla Compagnia. In questo caso, il Cliente potrà richiedere, dopo il decimo anno, la prosecuzione della copertura.

La durata della polizza è pari alla durata del finanziamento oggetto di esempio.

Nel caso di estinzione anticipata o di surroga del finanziamento presso altro intermediario: per le polizze a premio unico o ricorrente, la copertura assicurativa si estingue; nel caso di polizze con premio unico rateizzato, il Cliente potrà, in alternativa alla cessazione dell'assicurazione, richiedere espressamente di mantenere inalterata ed operativa l'assicurazione medesima alle condizioni e con le modalità pattuite ed illustrate nel contratto di assicurazione.

L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese solare di aggiornamento del presente allegato.